CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Direzione Segreteria Generale Processo legislativo e Comunicazione istituzionale

Settore studi, documentazione e supporto giuridico legale

Affidamento del servizio biennale per la fornitura di biglietteria aerea, ferroviaria e soggiorni alberghieri per i relatori di eventi organizzati dal Consiglio regionale del Piemonte

Disciplinare e capitolato speciale dell'affidamento del servizio

Il Consiglio regionale del Piemonte intende procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, dei servizi di prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio (aerei, ferroviari) e di altri servizi di agenzia (prenotazioni alberghiere) in favore di relatori che intervengono in eventi istituzionali organizzati dal Consiglio regionale del Piemonte, quali il Salone del Libro e altri eventi, per la durata di due anni.

Il presente disciplinare definisce le caratteristiche ed i requisiti relativi al suddetto servizio nel rispetto dei vigenti disciplinari approvati dall'Ufficio di Presidenza inerenti il trattamento di missioni e viaggi.

Art.1.Caratteristiche del servizio

1.1 Il servizio richiesto, come meglio specificato nei punti successivi, si articola nell'acquisto di:

1. **Titoli di viaggio ferroviari** in Italia. Il servizio consiste nella prenotazione dei posti e nella fornitura dei biglietti per conto di vettori nazionali e nell'emissione dei titoli di viaggio.

Per i viaggi in treno ad alta velocità: livelli di servizio parificati alla 1^ classe, privilegiando la tariffa meno costosa tra le opzioni di scelta nella cat. Premium di Trenitalia e cat. Prima di Italo, in base alle esigenze di servizio, all'orario dell'attività lavorativa e tenuto conto delle eventuali necessità di effettuare cambi di orario utilizzando il biglietto già emesso; per i viaggi in treno non ad alta velocità: 1^ classe;

2. Titoli di viaggio aerei in Italia. Il servizio consiste nella prenotazione dei posti e nella fornitura dei biglietti per conto di vettori nazionali e nell'emissione dei titoli di viaggio; tipologia biglietto: classe economica;

3. Titoli alberghieri per missioni in Italia. Il servizio consiste nella prenotazione e fornitura dei titoli alberghieri in Italia per 1 o 2 giorni. Categoria hotel pernottamento fino a quattro stelle; categoria alberghiera superiore a quella ammessa se risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita. Massimale di spesa di € 170,00 a notte oltre alla tassa di soggiorno;

È prevista la gestione dell'organizzazione di acquisti titoli di viaggio e/o soggiorni in numero indicativo annuo di 20 relatori.

1.2. - CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI SINGOLI SERVIZI

La descrizione dei servizi di seguito riportata rappresenta un minimo inderogabile alle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni, essendo l'appaltatore tenuto ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato e descritto esplicitamente, comunque necessario per assicurare il miglior risultato del servizio. L'appaltatore dovrà fornire tutti i servizi oggetto del presente disciplinare, con organizzazione a suo completo carico e a suo completo rischio. L'appaltatore percepirà, a titolo di corrispettivo, gli importi dei diritti di agenzia quotati nell'offerta economica, oltre al corrispettivo per i titoli di viaggio e per il soggiorno alberghiero.

L'appaltatore dovrà provvedere ad anticipare le spese di viaggio e pernottamento. Il Consiglio regionale provvederà al rimborso delle spese anticipate entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della fattura emessa dall'aggiudicatario.

1.2.1 - **Servizi di prenotazione** (biglietteria aerea/ferroviaria, strutture alberghiere).

Il servizio di prenotazione e fornitura dei **titoli di viaggio** (aerei e ferroviari) deve prevedere la prenotazione e la fornitura dei biglietti per conto di vettori nazionali nel più breve tempo possibile, tenuto conto della natura della richiesta e dei tempi tecnici ad essa connessa. Al fine di garantire che la fornitura dei documenti di viaggio avvenga in tempi utili, l'appaltatore dovrà comunque provvedere all'espletamento del servizio entro le 24 (ventiquattro) ore naturali e consecutive successive alla richiesta inoltrata anche via telefono, dal Consiglio regionale del Piemonte. Detto servizio dovrà essere prestato assicurando sempre la ricerca e l'utilizzo delle tariffe più convenienti rispetto al mercato, nel rispetto delle specifiche esigenze del Consiglio regionale del Piemonte. L'appaltatore dovrà assicurarsi che a parità di condizioni non esista nel dato momento una tariffa migliore. In relazione alla biglietteria aerea, le richieste da parte del Consiglio regionale del Piemonte riporteranno l'indicazione dell'aeroporto di partenza, di arrivo ed i relativi orari. L'appaltatore, coerentemente alla richiesta pervenuta, dovrà proporre il vettore ed il volo ottimale, apportando se necessario, eventuali variazioni minime dell'orario di partenza del volo indicato dal richiedente, garantendo comunque un servizio equivalente e l'arrivo negli orari previsti.

Il servizio di prenotazione e fornitura dei **titoli alberghieri** (vouchers), in Italia, consiste nella prenotazione e fornitura dei servizi alberghieri individuando ed applicando le tariffe più convenienti anche derivanti da eventuali convenzioni. La prenotazione alberghiera dovrà riportare: i riferimenti della struttura (nome, indirizzo e numero di telefono), categoria dell'albergo, tipologia di camera, orario di check-in e check-out della camera, servizi inclusi, numero di notti, costo e diritto di agenzia.

1.2.2 Cancellazioni. L'appaltatore dovrà garantire il servizio di cancellazione dei documenti di viaggio, laddove previsti dal vettore erogatore del servizio, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste nella documentazione inviata al Consiglio regionale del Piemonte a seguito dell'avvenuta prenotazione/emissione.

1.2.3 Rimborsi. Il servizio consente al Consiglio regionale del Piemonte di ottenere i rimborsi dei biglietti aerei non utilizzati, nei limiti imposti dai vettori, così come indicato nella documentazione inviata al Consiglio regionale del Piemonte a seguito dell'avvenuta prenotazione, emissione, nonché per il mancato o parziale utilizzo del biglietto ferroviario per ritardi, cancellazioni, ecc. Qualora la documentazione non fosse completa, l'appaltatore deve contattare tempestivamente il Consiglio regionale del Piemonte, al fine di ottenere la documentazione mancante. La somma da rimborsare deve essere comunicata tempestivamente affinché il Consiglio regionale del Piemonte possa provvedere alla eventuale compensazione.

1.2.4 Cambio prenotazione Il servizio di cambio prenotazione dei documenti già inviati sarà garantito, laddove tale modalità sia prevista da parte delle società erogatrici del servizio, nel rispetto delle modalità e dei tempi resi noti al Consiglio regionale del Piemonte congiuntamente all'invio dei documenti stessi. Eventuali maggiori oneri o penali applicati saranno posti a carico del Consiglio regionale del Piemonte.

2 - MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio si riterrà attivato con la richiesta di prenotazione inviata dal Consiglio regionale del Piemonte all'appaltatore, secondo le modalità informatiche che verranno concordate con l'operatore economico aggiudicatario.

A seguito della ricezione della richiesta di prenotazione, l'appaltatore dovrà verificare le soluzioni di viaggio rispondenti alle esigenze espresse nella stessa.

L'appaltatore, in base alle soluzioni individuate, dovrà quindi trasmettere al Consiglio regionale del Piemonte la propria "proposta di prenotazione" con l'eventuale indicazione del periodo di validità, nel rispetto dei tempi previsti.

Resta inteso che, superato il periodo di validità della proposta trasmessa, l'appaltatore non è tenuto a garantire l'eventuale prenotazione della soluzione organizzativa inviata.

In caso di accettazione, il Consiglio regionale del Piemonte dovrà inoltrare per iscritto la relativa conferma della proposta, secondo modalità e strumenti informatici concordati con l'operatore economico aggiudicatario.

Nel caso in cui, a seguito delle opportune verifiche, non sia in grado di individuare nessuna soluzione, l'appaltatore dovrà urgentemente darne riscontro al Consiglio regionale del Piemonte, motivando opportunamente le ragioni della indisponibilità di soluzioni ed indicando congiuntamente le possibili soluzioni alternative.

L'appaltatore è tenuto a seguito della ricezione della "Conferma proposta prenotazione" inviata dal Consiglio regionale del Piemonte a:

1. prenotare i documenti relativi alla soluzione di missione accettata;

2. emettere i documenti prenotati e pagarne anticipatamente i relativi costi.

L'appaltatore è responsabile a tutti gli effetti sia della correttezza dei documenti da prenotare ed emettere, sia di tutte le eventuali procedure successive all'emissione degli stessi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cancellazioni, cambi e rimborsi).

Nel caso in cui, a seguito della ricezione della "conferma proposta prenotazione", l'appaltatore non sia più in grado di concludere la relativa prenotazione in quanto non resa più disponibile dai vettori e/o dalle strutture alberghiere, ovvero in quanto soggetta ad una tariffazione differente rispetto a quella comunicata al Consiglio regionale del Piemonte, dovrà tempestivamente darne riscontro al Consiglio regionale del Piemonte, indicando congiuntamente le possibili soluzioni alternative.

Resta inteso che, in caso di prenotazione non disponibile, la precedente "richiesta di prenotazione" è da intendersi revocata, senza che il Consiglio regionale del Piemonte debba emettere la relativa comunicazione scritta. A seguito delle attività di prenotazione ed emissione, l'appaltatore è tenuto ad erogare il servizio di consegna dei documenti esclusivamente in formato elettronico.

I documenti emessi dovranno essere consegnati al Consiglio regionale del Piemonte in formato .pdf allegato alla e-mail trasmessa.

3. - **ONERI DELL'APPALTATORE**

L’appaltatore dovrà assumere a proprio carico tutti gli obblighi ed oneri per il corretto svolgimento del servizio, impegnandosi a:

- fornire i servizi di cui al presente disciplinare, con l'impiego di propria strumentazione tecnica e senza alcun addebito al Consiglio regionale del Piemonte di costi aggiuntivi comunque connessi all'acquisto, noleggio, manutenzione delle apparecchiature utilizzate per la prenotazione ed emissione dei titoli di viaggio;

- farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della presente trattativa nonché di ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque opportuna per un corretto adempimento alle obbligazioni previste;

- sottoporre tutte le prenotazioni richieste ad un rigoroso controllo di qualità ed applicare di volta in volta le tariffe più vantaggiose fra quelle di mercato e quelle convenzionate;

- corrispondere quanto dovuto ai fornitori dei titoli di viaggio;

- attivarsi per porre in essere tutte le iniziative utili ad individuare soluzioni alternative in caso di difficoltà di viaggi a causa di scioperi, aeroporti chiusi o altro;

- comunicare al Consiglio regionale del Piemonte immediatamente l'inizio e la cessazione di qualunque fatto o avvenimento, giudicato evento di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o altro pregiudizio nell'adempimento del contratto;

Resta inteso che l’appaltatore opererà esclusivamente quale intermediario delle società che forniscono i vari servizi. Di conseguenza tutti i servizi si intenderanno resi in base ai termini ed alle condizioni dei rispettivi contratti.

Art 4- Affidamento, importo e contratto

Il Consiglio regionale del Piemonte procederà all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per la realizzazione del servizio in oggetto.

L’importo complessivo a base d’asta del servizio è stimato in € 15.000,00 o.f.e., quale somma presunta complessiva per i diritti di agenzia (FEES) e il rimborso delle spese per i servizi erogati (titoli di viaggio e soggiorni).

All’appaltatore viene richiesto di quotare in apposito modulo di “dettaglio costi” i diritti di agenzia (FEES), relativi ai diversi servizi richiesti (aereo, treno e soggiorni).

Il Consiglio regionale non assume alcun obbligo rispetto al raggiungimento dell'importo presunto, non garantisce un numero minimo di prenotazioni, riservandosi la facoltà di fruire del servizio secondo le proprie effettive esigenze ed in base ai prezzi di volta in volta vigenti sul mercato. Il Consiglio regionale non assume, quindi, alcun impegno circa il numero effettivo di prenotazioni e la società affidataria non potrà pretendere alcunché oltre al corrispettivo per i servizi richiesti ed effettivamente resi. I prezzi offerti a titolo di diritti di agenzia (FEES) resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.
Il contratto sarà formalizzato attraverso i "documenti di stipula" che saranno prodotti automaticamente dalla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa).
Tali documenti si riterranno validamente perfezionati al momento della sottoscrizione digitale del Punto Ordinante del Consiglio. Si richiamano gli Artt. 52 e 53 delle regole del Sistema di EProcurement della P.A.

Al fine di procedere alla stipulazione del contratto, sarà acquisita, pena la revoca dell'aggiudicazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciata dall'INPS e dall'INAIL

I relativi controlli sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 52, co. 1 del d.lgs. 36/2023 (All. A) verranno effettuati secondo le modalità di cui all'art. 52 ed in attuazione della misura n. 38 del PIAO 2025/2027 (verifica a campione semestrale).

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio e in generale del presente documento, nonché di tutte le norme vigenti in materia di diritto d'autore.

Art. 5 – Durata

Il contratto avrà durata di anni 2 (due), a far data dalla sottoscrizione.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto ai sensi dell'art 120, comma 10 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i., alle medesime condizioni ovvero alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante, per una durata massima pari a ulteriori 12 mesi.
L'amministrazione si riserva la facoltà di applicare gli istituti di cui all'art. 120 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Art.6 - Penali

In caso di mancata o difforme esecuzione della prestazione prevista dall'offerta l'amministrazione ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno e l'eventuale indennizzo per le maggiori spese sostenute, provvederà ad applicare le penali, ai sensi dell'art. 1382 c.c. ed art. 126 del d.lgs. 36/2023, di cui ai successivi punti a), b) e c), previa contestazione scritta all'aggiudicatario dell'inadempienza.

L'aggiudicatario ha facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla notifica.

L'amministrazione dopo averle esaminate potrà richiedere ulteriori chiarimenti o documentazione e, nel caso in cui non ritenesse soddisfacenti le difese presentate, tramite l'ufficio competente, provvederà - nei successivi 10 (dieci) giorni - a comunicare l'applicazione della penale secondo quanto stabilito nei seguenti punti. La penale verrà trattenuta dal pagamento del corrispettivo. Le penali sono applicabili nei seguenti casi:

a) in caso di omessa realizzazione del servizio applicazione di una penale pari al 5 % dell'importo contrattuale complessivo;

b) in caso di difforme o incompleta realizzazione del servizio, rispetto a quanto previsto, applicazione di una penale pari al 1 % dell'importo contrattuale complessivo;

Art.7 - Risoluzione per inadempimento

Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 6 e la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché l'eventuale indennizzo per le maggiori spese sostenute, l'amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza bisogno di messa in mora, nei casi previsti dall'art. 122 del codice dei contratti pubblici.

Ai sensi del comma 3 del richiamato art. 122, per "grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni i seguenti" si intendono, tra l'altro:

a) la cessione o l'affidamento a terzi delle attività oggetto del contratto non autorizzati dal Consiglio;

b) l'ingiustificata sospensione della prestazione e la mancata ripresa dei servizi a seguito di formale richiesta da parte dell'amministrazione;

c) l'omissione o il grave ritardo, per almeno 2 (due) volte, nel realizzare il servizio richiesto dal Consiglio;

d) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate ai sensi dell'articolo 6 superi il 10% del valore netto totale del corrispettivo riconosciuto per il contratto;

e) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010.

Dalla data di efficacia della risoluzione, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'amministrazione.

All'impresa dovrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità e le spese.

Art. 8 - Cessione del contratto

È fatto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, ai sensi dell'art. 119 c.1 del d.lgs 36/2023.

Art. 9- Recesso.

L'amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art.123 del d. Lgs 36/2023.

Art. 10 - Obbligo di riservatezza

Le notizie e i dati di pertinenza del Consiglio di cui il personale dell'affidatario dovesse venire a conoscenza in relazione all'esecuzione dei servizi non devono essere in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicati o divulgati a terzi.

Art. 11 - Rapporto preferenziale

Il Consiglio riconosce l'affidatario quale fornitore abituale ma non esclusivo, e non attribuisce pertanto un diritto di esclusività per la fornitura dei servizi oggetto del contratto.

Art. 12- Modalità e termini di fatturazione e pagamento

La fatturazione dovrà avvenire sulla base dei servizi **effettivamente** ordinati e realizzati nel periodo considerato; le prestazioni svolte entro il 31 dicembre di ciascun anno dovranno essere fatturate entro tale data.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'emissione di regolari fatture elettroniche, intestate al

Consiglio regionale del Piemonte, Settore Comunicazione istituzionale, Ufficio stampa, Eventi, URP e Biblioteca -codice univoco ufficio: OAHVSQ.

Il pagamento della fattura avverrà nei termini di legge mediante accreditamento con bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dalla società, previa verifica dell'effettiva e regolare

esecuzione dei servizi affidati e verifica della permanenza in capo all'affidatario della regolarità contributiva.

Art. 13 - Clausola del "Pantouflage"

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'affidatario, nel sottoscrivere il contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Consiglio regionale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo soggetto privato affidatario.

Si rammenta che la sanzione indicata dall'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi attribuiti dalla ditta privata all'ex dipendente pubblico in violazione del divieto contenuto nel sopraccitato d.lgs. 165/2001, nonché l'incapacità negoziale nei confronti della P.A. per la durata di tre anni in capo ai privati incorso nel divieto sopra indicato.

Art. 14 - Codice di comportamento

L'affidatario, con la stipulazione del contratto, assume l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165", e da quello del Consiglio regionale del Piemonte, approvato con deliberazione dell'UdP n. 9/2014 e s.m.i., che riceve all'atto della sottoscrizione del contratto e che dichiara di ben conoscere ed accettare.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

L'amministrazione tratta i dati personali acquisiti nel corso del presente affidamento nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i, dell'articolo 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ed in conformità di quanto previsto dall'informativa allegata al presente atto. I dati forniti verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali del Consiglio regionale, limitatamente alle attività connesse al presente affidamento e per gli adempimenti contrattuali, amministrativi e contabili connessi.
Il fornitore si impegna a procedere al trattamento dei dati personali comunicati dal Consiglio esclusivamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio affidato, secondo quanto previsto dal presente contratto, e a non svolgere trattamenti ulteriori e in nessun caso a divulgarli. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, il Consiglio, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, procederà a nominare l'affidatario quale Re-

sponsabile del trattamento per tutta la durata del contratto in relazione alle prestazioni che comportano il trattamento di dati personali, sensibili o particolari. L'esecuzione del servizio può comportare l'acquisizione dei seguenti dati: dati personali e dati di contatto. L'affidatario, con l'accettazione della nomina a Responsabile del trattamento, conferma la conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal GDPR 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attendendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.

Art. 16 - Controversie, foro competente e norme di rinvio

Riguardo alle controversie eventualmente derivanti dal contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le disposizioni del codice civile in materia di contratti e le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 17– Responsabilità del procedimento

Responsabile Unico di Progetto è la Responsabile del Settore Comunicazione istituzionale, Ufficio stampa, Eventi, URP e Biblioteca, dott.ssa Daniela BARTOLI; la Responsabile di Procedimento per la fase dell'affidamento è la Responsabile del Settore Studi Documentazione e supporto giuridico legale dott.ssa Silvia SALVAI.

Art. 18 - Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 19- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'impresa dovrà caricare sulla piattaforma del MePA, secondo le modalità indicate in procedura, i seguenti documenti firmati in digitale:

BUSTA AMMINISTRATIVA:

1) Allegato A - dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94-98 del D. Lgs. 36/2023), debitamente compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

2) Dichiarazione Pantouflage;

3) Modulo Conto Corrente Dedicato.

BUSTA ECONOMICA:

1) offerta economica generata da sistema, firmata digitalmente, da formulare immettendo a sistema il "valore economico complessivo" offerto per il servizio IVA esclusa, ribassato rispetto ad euro **15.000,00 (base d'asta);**

2) dettaglio dei costi dei singoli diritti di agenzia (**FEES**), suddivisi per titolo aereo, treno e prenotazioni dei soggiorni.

3) **l'apposito modulo allegato** (allegato C) compilato, che dovrà contenere, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023 l'indicazione dei propri costi della manodopera, il contratto collettivo applicato e i costi per gli oneri della sicurezza aziendale.

L'offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non vincolerà in alcun modo l'Amministrazione.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nelle presenti condizioni particolari, con rinuncia ad ogni eccezione.

L'Amministrazione non procederà all'apertura dell'offerta pervenuta oltre il termine perentorio indicato.

Ai sensi dell'art. 17 c. 6 del D.lgs. 36/2023 l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento:

- qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

- in caso di motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Si precisa che, l'operatore economico, con la sottoscrizione dell'offerta e la stipulazione del contratto, generato automaticamente dal sistema, dichiara ed accetta di assumersi l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal codice di comportamento del personale del Consiglio regionale (pubblicato sul sito del Consiglio, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – "Atti generali"), e che qualunque violazione di tali norme costituisce clausola di risoluzione o decadenza del Contratto, nonché a rispettare l'obbligo di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs n. 165/2001, la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto.

Le norme e le disposizioni di cui al presente disciplinare di gara sono vincolanti per il fornitore dal momento in cui viene presentata l'offerta.

Art. 20 – Norme finali

L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le verifiche atte a comprovare quanto dichiarato dal concorrente.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- determina, ad avvenuto accertamento da parte del Consiglio regionale della resa falsa dichiarazione, l'immediata segnalazione del fatto alla competente Autorità Nazionale Anticorruzione;

- comporta sanzioni penali (Art. 76 del D.P.R. n. 28/12/2000, n. 445).

L'affidamento è subordinato all'adozione di apposita determinazione Dirigenziale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si richiama la vigente normativa in materia.

LA DIRIGENTE

Responsabile di procedimento
per la fase di affidamento
Silvia SALVAI

Firmato digitalmente